



# COMUNE DI JONADI

89851 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
Tel. 0963/200684 - Codice Fiscale N. 00323420794

del 05 Luglio 2024

## Ordinanza n. 10/2024

### IL SINDACO

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo animale, focalizzando l'attenzione alle questioni connesse alle implicazioni di carattere di sicurezza, di decoro urbano e di carattere igienico sanitario;

**Rilevato** che sulle aree pubbliche, sulle aree soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico viene di sovente riscontrata la presenza di deiezione animali che causano disagi per fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, pregiudizio per il decoro urbano, nonché possibili rischi per la salute della popolazione con particolare riferimento alle fasce più esposte;

**Constatato** il numero sempre crescente di cani e di altri animali di affezione che vivono nelle aree urbanizzate, per cui risulta indifferibile provvedere all'emanazione di un provvedimento che disciplini il comportamento dei possessori;

**Ritenuto** di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, con l'adozione di programmi ed azioni utili per la prevenzione del fenomeno;

**Considerato** che tale programma non dovrà essere inteso come la risoluzione del problema, né alternativo a quanto previsto dalla normativa vigente, ma integrativo degli obblighi normativi;

**Considerata** la necessità e l'urgenza di provvedere, non ulteriormente procrastinabile;

**Riconosciuta** la propria competenza ad emettere provvedimenti in materia;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

**Visti** gli articoli 544 ter, 650, 672 e 727 del vigente Codice Penale;

**Vista** la Legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### ORDINA

Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di cani o altri animali d'affezione di adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone, il decoro urbano, impedendo che gli animali sporchino il suolo pubblico con le proprie deiezioni e che possano trovarsi a circolare liberi ed incustoditi sulle aree pubbliche:

- 1. Di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni solide, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci;**
- 2. Di munirsi, durante la conduzione dei cani, di apposite palette, sacchetti o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine;**
- 3. Di utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, senza però utilizzare catene e/o collari a strozzo.**

Per i cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e per i cani appartenenti alle Forze di Polizia si applica la previsione di cui all'art. 22 c.2 della Legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45.

### AVVERTE

Che alla violazione di ciascuna disposizione prevista dalla presente Ordinanza consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in capo al trasgressore e responsabile in solido, individuato ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento della violazione.

## **DISPONE**

- Rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.ionadi.vv.it](http://www.comune.ionadi.vv.it), nonché all'Albo Pretorio on-line per darne la massima diffusione;
- Notificare il presente provvedimento:
  - 1) Al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;
  - 2) Alla Polizia Municipale di Jonadi;
  - 3) Al Comando Stazione Carabinieri di Filandari;
  - 4) Alle associazioni animaliste presenti sul territorio.

## **RICORDA**

Che chiunque vi abbia interesse potrà proporre, avverso la presente Ordinanza, ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR in applicazione della Legge 06.12.1971 n.1034, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato con ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto in applicazione del DPR n.1199 del 24.11.1971.

Dalla Residenza Municipale, 05 Luglio 2024

**Il Sindaco**  
Fabio Signoretta